



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

VISTO: l'articolo 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO: il D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e il D.M. 5 agosto 2002, n° 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";

VISTO: il decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, nonché il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il decreto legislativo 27/05/2005 n° 108, afferente l'organizzazione dell'orario lavorativo della gente di mare;

VISTA: la circolare titolo "Polizia della Navigazione", serie III, n° 92 in data 04 gennaio 1994 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo, recante "Acque tranquille", con la quale sono stati definiti i limiti operativi delle unità impiegate in tale tipologia di navigazione speciale;

VISTA: la circolare titolo "Personale Marittimo", serie "Tabelle di Armamento", n° 001 in data 20 ottobre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° contenente le "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)";

VISTO: il dispaccio prot. n° 65339 in data 8 luglio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4°, che estende alle unità da traffico destinate al trasporto passeggeri in "navigazione speciale – acque tranquille" il criterio di esclusione dal campo di applicazione della sopra citata circolare N. 001;

CONSIDERATO: che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della sopra

richiamata circolare n. 001/2010, il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

SENTITE: le associazioni sindacali ed i rappresentanti di categoria interessati, come da riunione convocata in data 28 giugno 2023 presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria, durante la quale è stato condiviso il contenuto delle nuove tabelle minime di armamento.

ORDINA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Sono approvate le tabelle minime di armamento di cui all'allegato prospetto, parte integrante della presente ordinanza, per le unità da traffico inferiori o uguali alle 25 t.s.l. < 24 metri che trasportano passeggeri, abilitate alla navigazione locale ed alla navigazione speciale in "acque tranquille".

Per le unità escluse dal presente provvedimento, le tabelle minime di armamento saranno definite per singolo caso secondo la vigente normativa.

Articolo 2 (Definizioni)

- ✓ Navigazione nazionale locale: navigazione che si svolge all'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ai sensi dell'art. 1.41 del D.P.R. 08/11/1991, n° 435;
- ✓ Navigazione speciale in acque tranquille: navigazione che si svolge in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, 1 miglio dalla costa entro i limiti del circondario marittimo, vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi, cfr. art. 255 Reg.Sic.), mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri, cfr. art. 255 Reg.Sic) come riportato nella circolare Titolo: Polizia della navigazione – serie III – n° 92 del 04/01/1994 del Ministero della Marina Mercanti- le;
- ✓ Tonnellate di Stazza Lorda (T.S.L.): tonnellaggio di stazza lorda nazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art. 138, Cod. Nav. e art. 3, Decreto Luogotenenziale 27/01/1916, n° 202);
- ✓ Gross Tonnage (G.T.): tonnellaggio di stazza lorda internazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. Art. 4, Reg. UE 2017/1130 del 14/06/2017);
- ✓ Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte

alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione.

Articolo 3 (Tabella minima d'armamento per trasferimento)

In caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori di cui all'art. 10 della legge 05/06/1962, n° 616 ovvero oltre i limiti di abilitazione di cui all'art. 14, comma 2 del D.P.R. 08/11/1991, n° 435 la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio delle unità oggetto della presente ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell'unità – tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'ente tecnico – e delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo.

Articolo 4 (Prescrizioni)

Qualora il caso lo preveda, a bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente alle dotazioni di salvataggio presenti a bordo.

Copia della presente tabella minima di armamento dovrà essere tenuta a bordo ed allegata al ruolino equipaggio ed essere esibita, a richiesta delle Autorità competenti, in occasione dei controlli/ispezioni.

Alle unità non armate in conformità alla presente Ordinanza non saranno rilasciate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del Codice della Navigazione.

Articolo 5 (Disposizioni finali, sanzioni e pubblicità)

La violazione delle norme stabilite nella presente Ordinanza, è punita ai sensi dell'articolo 1221 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e più grave illecito e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo d'Ufficio, l'aggiornamento della pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria", nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Reggio Calabria (data acquisizione su sistema documit)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe SCIARRONE
(Documento sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO

Tabelle di armamento per unità inferiori alle 25 t.s.l. < 24 metri in navigazione nazionale locale o speciale in “acque tranquille”.

N° passeggeri	Tabella ordinaria	Tabella alternativa	Note
Da 1 a 50	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Marinaio / Mozzo	(1)
Da 51 a 100	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 1 Marinaio/Mozzo	1 Comandante / Direttore di Macchina 2 Marinaio / Mozzo	(1)

(La tabella dovrà essere aumentata con n° 1 marinaio/mozzo ogni 50 passeggeri o frazione in più rispetto a 100)

LEGENDA

Titoli professionali per i servizi di coperta:

- a) “Capo barca per il traffico locale” (cfr. art. 260 Reg. Cod. Nav.):
 - può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 100 T.S.L., adibite al trasporto di **merci** nel Compartimento Marittimo d’iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi;
 - può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 25 T.S.L., adibite al trasporto di **passeggeri** nel Compartimento Marittimo d’iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi.
- b) “Conduttore per il traffico locale” (cfr. art. 263 Reg. Cod. Nav.):
 - può condurre navi di stazza non superiore alle 10 T.S.L., adibite al trasporto di merci nel Circondario Marittimo d’iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi;
 - può condurre navi di stazza lorda non superiore alle 5 T.S.L., adibite al trasporto di passeggeri entro le 3 miglia dalla costa nel Circondario Marittimo d’iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi.

Titoli professionali per i servizi di macchina (l’abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è stata rilasciata): _____

- a) “Motorista abilitato” (cfr. art. 273 Reg. Cod. Nav.):
 - può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 CV/asse, installati su navi adibite al trasporto di merci, entro i limiti del Compartimento Marittimo d’iscrizione della nave.
 - può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 CV/asse, installati su navi di stazza lorda fino a 25 T.S.L. adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del Compartimento Marittimo d’iscrizione della nave.

Note:

- (1) La tabella alternativa è **applicabile** esclusivamente se il Comandante sia anche in possesso di un idoneo titolo professionale di macchina e, pertanto, possa esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazione relative ai due titoli, previa dichiarazione di comandi centralizzata rilasciata da un organismo riconosciuto, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell’unità stessa (cfr. art. 260 e 263 Reg. Cod. Nav.).